



**COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI**

*Provincia di Udine*

**TESTO COORDINATO**

**REGOLAMENTO DELLE  
CONCESSIONI CIMITERIALI**

gennaio 2005

**(regolamento approvato con atto C.C. n.8 del 19.02.1999 e modificato con atti C.C. n. 61 del 10.12.2003, n. 59 del 29.11.2004 e n. 65 del 20.12.2004)**

# **CAPO I**

## **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

### **Art. 1**

Nel cimitero sono individuati come da allegata planimetria spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti singolo o plurimi (tombe di famiglia; loculi gentilizi di costruzione comunale);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune. Le sepolture nei campi di inumazione comune e l'utilizzo dell'ossario e del cinerario comune saranno disciplinati con altro regolamento.

### **Art. 2**

#### **Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie,); (art. 1 lett c) e) f);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.) come evidenziato da allegata planimetria. Tombe di famiglia (Art. 1 lett. b) d));
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a le norme generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art.53 Legge 8 giugno 1990, n.142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare d'apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

### **Art 3** **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. La durata è fissata:
  - a) in 90 anni per i manufatti e le aree destinate alle inumazioni & tumulazioni per famiglie e collettività; (art. 1 lett. b);
  - b) in 50 annui per gli ossarietti e le nicchie mensole cinerarie individuali;
  - c) in 50 annui per i loculi o comunque per le sepolture private individuali (art. 1 lett. c);
  - d) in 90 anni tombe di famiglie in loculi di costruzione comunale art. 1 lett. d).
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.
5. Sarà consentito nella sepoltura privata di cui all'art. 1 lett. c):
  - a) La collocazione di nuova salma di parente od affine del concessionario. La collocazione della cassetta ossario contenente i resti mortali del 1° occupante. La collocazione di eventuali urne contenenti le ceneri di parenti del 1° de cuis. In ogni caso tutte le cassette o affini dovranno consentire a mezzo di targhe od altro l'individuazione dei resti mortali dei defunti. E' vietata la confusione in un'unica cassetta di più resti mortali.  
Ogni nuova collocazione sarà oggetto di nuova concessione con pagamento delle relative tariffe che andranno a sommarsi:
6. Le nuove collocazioni delle sepolture private di cui all'art. 1 lett. b) e d), sono esenti dal pagamento di nuovi oneri concessori.

**Art. 4**  
**Modalità di concessione**

1. La sepoltura, individuale privata di cui all' Art. 1.- c) e) f), può concedersi solo in presenza della salma, dei resti, o delle ceneri:

In tale circostanze:

- A. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, senza soluzione di continuità.

1° deroga: a quanto sopra il Comune può dare in concessione un loculo, un ossario, un cinerario vicino a quello occupato dai resti mortali del parente o affine fino al 4° grado.

- B. 2° deroga: il Comune può autorizzare, il subentro nella concessione per la tumulazione della salma del coniuge del parente o affine fino al 4° grado del defunto 1° occupante qualora i resti siano mineralizzati e siano trascorsi almeno 30 anni dalla 1° tumulazione.

- C. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può esser trasferita a terzi, neppure temporaneamente ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, tombe di famiglia e loculi gentilizi, di cui alla lettera b) d) dell'art. 1, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione al protocollo del Comune.
3. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a fame oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

**Art. 5**  
**Uso delle sepolture private**  
**Tombe di famiglia**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali gli affini i conviventi, e benemeriti la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o suo erede con un'apposita dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da

- presentare al Servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
  6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
  7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

## **Art. 6**

### **Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta i concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza od igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a rimborsare i costi approvati dalla Giunta Comunale, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
  - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti
4. La Giunta Comunale stabilisce le modalità di rimborso dei costi di cui al comma 2. Tali costi potranno essere pagati in un'unica soluzione o dilazionati secondo scadenze fisse.
5. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dalla Giunta Comunale al pagamento delle quote (di cui al 2° comma) e/o all'esecuzione nel termine previsto dall'Amministrazione dei lavori, (di cui al 1° comma) il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

## **Art 7**

### **Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.2, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 18 ed alla esecuzione delle opere relative

entro 24 mesi dalla data di emissione della concessione corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dai responsabili dell'Ufficio di Polizia Mortuaria può esser concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## **CAPO II**

### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Art. 8**

##### **Divisione, subentri**

1. Qualora i concessionari siano più di uno, essi debbono comunicare al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art.20 della Legge 4 gennaio 1968, n.15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste comportano la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla concessione.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 5 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria ed all'ufficio contratti entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentanti della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio Contratti esclusivamente nei confronti delle persone indicate dell'art. 5, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla

concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9. Trascorso il termine di (.....1) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede d'ufficio.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.5, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

#### **Art. 9**

#### **Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 90 anni**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{1}{2} \times \frac{T}{N} \cdot (N-n)$$

T = tariffa risultante all'atto della rinuncia.

"N" = anni di concessione.

n - " usufruiti.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 10**

#### **Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 90 anni, in misura pari a 1/180 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

**Art. 11**  
**Rinuncia a concessione di aree con parziale  
o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art.3, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 90 anni, in misura pari a 1/180 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

**Art. 12**  
**Rinuncia a concessione di manufatti della durata  
di anni 90 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art.2, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 90 anni, in misura pari a 1/180 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 11.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.



## **CAPO III**

### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 13** **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. n.283 del 10 settembre 1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento di competenza dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 90 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 14** **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale (art. 1 lett. c) non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione; (la presente norma vale per le concessioni successive al presente regolamento);
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.7, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 6;
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.

#### **Art.15**

#### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 16**

#### **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.5, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

<h3><b>CAPO IV</b></h3> <h3><b>IMPRESE E LAVORI PRIVATI</b></h3>
--

#### **Art 17**

#### **Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile Comunale del Servizio di Polizia

Mortuaria da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, Tale autorizzazione dovrà essere esposta quando l'impresa esegue i lavori.

3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc....., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

### **Art. 18**

#### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati e rilasciati dal Sindaco o dal responsabile individuato dallo Statuto Comunale su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e dal piano di sicurezza legge 626.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 6.bis l'accesso alle tombe di famiglia ipogee deve essere di m.2,30 x 0,60;  
-la porta delle tombe (cappelle ecc.) di famiglia deve essere lungo almeno m.2 x 0,85.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'ufficio edilizia privata.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

#### **Art. 19**

#### **Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al COMUNE o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa. La garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc.... necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **Art. 20**

#### **Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 21**

#### **Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa, previa autorizzazione scritta, la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terre, calce, ecc....

**Art. 22**  
**Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

**Art. 23**  
**Sospensione dei lavori in occasione della**  
**Commemorazione dei Defunti**

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

**Art. 24**  
**Vigilanza**

1. Il Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 17 e 19.

**Art. 25**  
**Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

## **CAPO V**

### **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 26**

##### **Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

#### **Art. 27**

##### **Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

## **CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 28 Mappa**

1. Presso il Servizio di polizia municipale è tenuto una mappa delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrispondono le coordinate: (campo, fila, ecc...) che devono coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### **Art. 29 Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei definiti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Art. 30 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. il custode del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. :52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

### **Art. 31 Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici;
2. Il custode del cimitero terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) le coordinate ad individuare la sepoltura.

### **Art. 32 Scadenziario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza nell'anno successivo

### **Art. 33 Prezzi**

La Giunta determinerà annualmente l'aumento dei prezzi di cessione delle aree e dei manufatti di cui all'Art.1 b) c) e) f) d).

### **Art. 34 Norma transitoria**

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continueranno a seguire, il regime indicato sull'atto di concessione stesso. Le richieste di concessioni di cui all'art. 1 lett. d) c) b) presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno ritenute valide osservando, come criterio di priorità, la data di presentazione della domanda al protocollo del Comune.



**Art. 35**  
**Norme finali**

Per tutto quanto non previsto sul presente regolamento e fino all'approvazione del nuovo si farà riferimento al DPR 10.09.1990 n.285.

**CAPO VI <sup>(1 e 2)</sup>**  
**NORME RELATIVE AL RIORDINO DELLE SEPOLTURE PRIVATE \***  
**TOMBE DI FAMIGLIA \* NEL QUADRO 1° e 2°**

**ART.36**

*La potenzialità teorica delle singole sepolture private tombe di famiglia indicate nei del presente capo V° è quella che è indicata nella planimetria allegata "proposta di riordino quadro 1° 2° "e nella relazione descrittiva (all. 1.2.3).*

*Con limite di lunghezza mt.2,60 per il quadro I, mt. 2,71 per il quadro II ed altezza max mt. 3,61 e mt. 3,24 rispettivamente.*

**ART. 37**

*Sono consentite le costruzioni ipogee a singoli o più concessionari compatibilmente alla sicurezza delle costruzioni preesistenti.*

**ART. 38**

*Gli attuali concessionari al momento delle scadenze o qualora vogliano realizzare ampliamenti potenzialmente consentiti potranno chiedere il rinnovo della concessione, per 99 anni pagando un corrispettivo pari al valore di ogni tumulazione individuale (loculo) e/o cellette ossario moltiplicato per il numero edificabile di tali manufatti.*

**ART. 39**

*La giunta Comunale fisserà con propria deliberazione, il prezzo unitario di ogni tumulazione individuale e/o cellette ossario edificabili nelle tombe gentilizie di cui all'art.38*

**CAPOVII <sup>(2)</sup>**  
**NORME RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO QUADRO 3° NORD**  
**SEPOLTURE PRIVATE\* TOMBE DI FAMIGLIA \***

**ART.40**

*Gli ampliamenti previsti nella planimetria allegata al presente regolamento (all.6) saranno consentiti a coloro che sono già concessionari delle tombe di famiglia fronte portico.*

*Potrà essere consentito l'ampliamento a un solo concessionario qualora gli altri interessati rinuncino all'ampliamento stesso.*

*Gli ampliamenti dovranno avere la stessa altezza delle preesistenti cappelle esterne e non dovranno lasciare vuoti.*

**ART. 41**

*L'autorizzazione all'ampliamento comporterà il rilascio di una nuova concessione di sepoltura privata riguardante sia il nuovo che il preesistente manufatto con l'obbligo del rispetto e/o adeguamento dimensionale secondo la normativa vigente.*

**ART.42**

*Il prezzo di tale nuova concessione sarà stabilito con deliberazione della giunta Comunale con gli stessi criteri di cui all'art.38.*

**CAPO VIII <sup>(2)</sup>**  
**CREMAZIONE**

**Articolo 43**  
**Crematorio**

- 1. Il Comune non dispone di un impianto di cremazione e si avvale dell'impianto funzionante più vicino.*

**Articolo 44**  
**Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

- 1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le disposizioni ed alle condizioni stabilite dalla legge.*

**Articolo 45**  
**Urne cinerarie e dispersione delle ceneri**

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa del defunto, alternativamente la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.
2. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in area a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero di Gemona, oppure in aree esterne individuate con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1 numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada". La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. La dispersione delle ceneri è effettuata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato secondo l'articolo 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione a cui era iscritto il defunto.

**Articolo 46**  
**Affidamento delle ceneri ai famigliari per la conservazione**

1. In attesa delle definizioni regolamentari in applicazione della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", in via transitoria e provvisoria e nel rispetto della volontà espressa del defunto, è consentito l'affidamento delle ceneri ai familiari secondo le modalità del presente articolo.
2. Le ceneri di ciascun defunto devono essere conservate in un urna sigillata riportante i dati anagrafici dello stesso (nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo del decesso).
3. L'urna conservata dai familiari deve esse custodita in luoghi sicuri a garanzia da ogni profanazione o trafugamento. E' vietata la conservazione dell'urna all'aperto, in siti cui possano accedere animali o in autorimesse o in qualsiasi edificio privo delle caratteristiche di decoro consone alla conservazione dei resti umani.
4. La domanda di autorizzazione all'affidamento transitorio e provvisorio delle ceneri deve essere presentata al Sindaco dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione a cui era iscritto il defunto.
5. Alla domanda deve essere allegato:
  - a) atto scritto comprovante la volontà del defunto all'affidamento delle proprie ceneri ai familiari.
  - b) nel caso di mancanza dell'atto scritto di volontà da parte del defunto, la dichiarazione del sottoscrittore la richiesta di affidamento, con cui è manifestata la volontà del defunto acchè le proprie ceneri siano affidate ai familiari;(tale richiesta andrà redatta ai sensi dell'art.38 comma 3 legge 445/2000)

- e) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
  - d) il nome, cognome, data di nascita e di decesso il defunto;
  - e) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
  - f) il luogo e le modalità di conservazione;
  - g) l'assenza di vincoli alla disponibilità delle ceneri derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
  - h) l'obbligo prima di effettuare qualsiasi spostamento di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
  - i) certificato rilasciato dal medico curante che il cadavere cremato non era portatore di radioattività <sup>(3)</sup>;
4. Il documento di cui al comma 4 e la successiva autorizzazione comunale, sono conservati presso l'ufficio di stato civile. Tra gli atti inerenti l'anagrafe cimiteriale. L'autorizzazione comunale alla conservazione delle ceneri è redatta in duplice esemplare di cui uno conservato presso l'ufficio di stato civile e uno a chi prende in consegna l'urna.
5. L'unità operativa della vigilanza è incaricata all'effettuazione dei controlli per la verifica del permanere delle condizioni di conservazione dichiarate dai richiedenti.

<b>CAPO IX <sup>(2)</sup></b> <b>Servizi trasporto funebre</b>
---

**Articolo 47**  
**Forniture gratuite**

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, la cremazione e l'inumazione in campo comune:
  - a) per le salme di persone decedute a Gemona, sole e prive di famigliari tenuti a provvedervi a sensi dell'articolo 433 del codice civile;
  - b) salme di persone per le quali vi sia un disinteresse da parte dei famigliari tenuti a sensi dell'articolo 433 del codice civile.
2. Nel caso di persone sole residenti nel Comune di Gemona di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Comune può rivalersi della spesa su eventuali somme appartenenti al defunto previa acquisizione di una preventiva esplicita dichiarazione redatta dall'interessato ovvero secondo le procedure stabilite dal codice civile.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, nel caso il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, deve essere promosso il recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei famigliari tenuti a sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

4. *Per le finalità di cui al precedente comma 1, il Comune stipula apposito contratto con imprese di pompe funebri che comunque non deve assumere caratteristiche eccedenti il minimo del decoro.*
5. *L'impresa fornitrice viene individuata nel rispetto dei procedimenti contrattuali vigenti con l'esclusione di qualsiasi corrispettivo a titolo di minimo garantito.*

#### **Articolo 48** **Forniture a pagamento**

*Il Comune, a richiesta e a pagamento, solo se il deceduto è residente a Gemona ed il decesso è avvenuto a Gemona, effettua il trasporto della salma, e provvede all'eventuale fornitura del feretro, da luogo sito nel Comune di Gemona alla chiesa e/o al cimitero di Gemona.*

*Le tariffe inerenti il presente servizio e/o alla fornitura sopra indicata, saranno determinate annualmente dalla Giunta comunale.*

-----

**<sup>(1)</sup> Modifiche apportate con atto consiliare n. 61 del 10.12.2003.**

**<sup>(2)</sup> Modifiche apportate con atto consiliare n. 59 del 29.11.2004.**

**<sup>(3)</sup> Modifiche apportate con atto consiliare n. 65 del 20.12.2004.**